



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 42-1/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna Fasan

presidente

dott.ssa Annalisa Barzazi

giudice relatore

dott. Lorenzo Massarelli

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura, su domanda dello stesso debitore, della liquidazione controllata dei beni del sig. **GLAUCO COMORETTO** (CF. CMRGLC70L30L483T), residente a Tavagnacco (Udine), rappresentato e difeso dall'avv. Loris Padalino del Foro di Pordenone, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e attività di lavoro autonomo come fotografo; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 933.744,60 (di cui € 853.762,03 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione,

per tributi, contributi previdenziali, premi INAIL, sanzioni amministrative) derivante dalle attività imprenditoriali nel tempo svolte dal ricorrente -l'ultima delle quali cessata il 31.12.2023, con cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese in data 26.2.2024- il debitore ricorrente: α . percepisce un reddito da lavoro subordinato netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.603,00, nonché in reddito mensile netto da lavoro autonomo di circa € 440,00; - β . è nudo proprietario della quota di un sesto di un immobile ad uso abitativo sito a Buja, Udine, gravato dal diritto dell'usufruttuaria nata nel 1960, quota il cui valore è stato stimato in € 11.700 e per l'acquisto della quale è stata formulata offerta da parte del fratello; non è proprietario di beni mobili registrati; γ . espone spese medie mensili di mantenimento per € 1.470,00 mensili;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione dell'avv. Guglielmo Umberto Angioni, gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, al profilo di diligenza ex art. 269 c. 2 CCII ed è stato attestato che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, su istanza che dovrà essere presentata dal liquidatore nel più breve tempo possibile, corredata dalla documentazione prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, stante il richiamo operato dagli artt. 65 c. 2 e 270 c. 5 CCII alle disposizioni del precedente titolo III, possa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 49 c. 3 lett. f) CCII, ragion per cui il liquidatore deve essere autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati dalla norma citata, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. GLAUCO COMORETTO (C.F. CMRGLC70L30L483T), residente a Tavagnacco (Udine);

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, che ha designato il gestore della crisi avv. Guglielmo Umberto Angioni (NGNGLL73P08F205C) del Foro di Milano, con studio a Udine, Viale Duodo n. 74/2;

-ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante

deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

-ordina la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente in relazione all'ubicazione dell'immobile;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 7.5.2026.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan